

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale dell'8 aprile 2014 — ABN Amro Group/Commissione

(Causa T-319/11) ⁽¹⁾

(«Aiuti di Stato — Settore finanziario — Aiuto destinato a rimediare a una grave perturbazione nell'economia di uno Stato membro — Articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE — Decisione che dichiara l'aiuto compatibile con il mercato interno — Condizioni di autorizzazione dell'aiuto — Divieto di procedere ad acquisizioni — Conformità alle comunicazioni della Commissione riguardanti gli aiuti al settore finanziario nel contesto della crisi finanziaria — Proporzionalità — Parità di trattamento — Principio di buona amministrazione — Obbligo di motivazione — Diritto di proprietà»)

(2014/C 159/29)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ABN Amro Group NV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: W. Knibbeler e P. van den Berg, avvocats)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn e S. Noë, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione 2011/823/UE della Commissione, del 5 aprile 2011, riguardante le misure C 11/09 (ex NN 53b/08, NN 2/10 e N 19/10) alle quali lo Stato olandese ha dato esecuzione a favore del gruppo ABN AMRO NV (creato a seguito della fusione tra Fortis Bank Nederland e ABN AMRO N) (GU L 333, pag. 1).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La ABN Amro Group NV è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 252 del 27.8.2011.

Sentenza del Tribunale del 3 aprile 2014 — Debonair Trading Internacional/UAMI — Ibercosmetica (SÔ:UNIC)

(Causa T-356/12) ⁽¹⁾

(«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo SÔ:UNIC — Marchi comunitari e nazionale denominativi anteriori SO...?, SO...? ONE, SO...? CHIC e marchi denominativi non registrati — Impedimenti relativi alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Rischio di confusione — Famiglia di marchi — Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 — Regola 15, paragrafo 2, lettera b), iii), del regolamento (CE) n. 2868/95 — Ricevibilità dell'opposizione»)

(2014/C 159/30)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Debonair Trading Internacional Ld^a (Funchal, Madera) (rappresentante: T. Alkin, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: L. Rampini, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Ibercosmetica, SA de CV (Città del Messico, Messico)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 4 giugno 2012 (procedimento R 1033/2011-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Debonair Trading Internacional Ld^a e l'Ibercosmetica, SA de CV.

Dispositivo

- 1) *La decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 4 giugno 2012 (procedimento R 1033/2011-4) è annullata nei limiti in cui la commissione di ricorso ha dichiarato irricevibile l'opposizione fondata sull'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario, riguardo ai segni fatti valere dalla Debonair Trading Internacional Ld^a per quanto riguarda il Regno Unito e l'Irlanda.*
- 2) *Il ricorso è respinto quanto al resto.*
- 3) *Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 311 del 13.10.2012.

Sentenza del Tribunale del 4 aprile 2014 — Golam/UAMI- Derby Cycle Werke GmbH (FOCUS extreme)

(Causa T-568/12) ⁽¹⁾

(«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo FOCUS extreme — Marchio nazionale denominativo anteriore FOCUS — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»)

(2014/C 159/31)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Sofia Golam (Atene, Grecia) (rappresentante: avv. N. Trovas)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Derby Cycle Werke GmbH (Cloppenburg, Germania) (rappresentante: avv. U. Gedert)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 16 ottobre 2012 (procedimento R 2327/2011-4), relativa ad un procedimento di opposizione nei confronti di Derby Cycle Werke GmbH e la sig.ra Sofia Golam

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Sofia Golam è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 63 del 2.3.2013.